



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO DEI CORSI POST GRADUATE

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 7261 DEL 04/11/2021

Documento di proprietà dell'**Università Vita-Salute San Raffaele**.
È vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta.

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.....	3
	<i>ART.1 Oggetto.....</i>	<i>3</i>
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	3
	<i>ART.2 Corsi post graduate.....</i>	<i>3</i>
	<i>ART.3 Attivazione dei Corsi post graduate.....</i>	<i>3</i>
	<i>ART.4 Commissioni post graduate.....</i>	<i>4</i>
	<i>ART.5 Contributi e finanziamento dei Corsi.....</i>	<i>4</i>
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	4
	<i>ART.6 Entrata in vigore.....</i>	<i>4</i>

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione dei Corsi e dei Programmi post graduate, nonché di tutte le iniziative di formazione continua post laurea attivate, a eccezione dei Master universitari di I e II livello.

2 Disposizioni del regolamento

ART.2 Corsi post graduate

1. L'Università promuove, secondo la normativa vigente e secondo l'art. 3, comma 11 del Regolamento Didattico d'Ateneo, i corsi di formazione finalizzata e i servizi didattici integrativi di cui all'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341. In particolare, L'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative, attivando: a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario, b) corsi di aggiornamento professionale, c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti, d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, e) corsi di aggiornamento del proprio personale.

2. La partecipazione ai Corsi di cui al presente Regolamento determina il conferimento ai partecipanti di un attestato di frequenza e di eventuali crediti maturati durante il percorso formativo.

3. L'eventuale conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività è subordinato a verifiche di accertamento delle competenze acquisite.

ART.3 Attivazione dei Corsi post graduate

1. La proposta di attivazione dei Corsi post graduate è deliberata dal Consiglio di Facoltà, su iniziativa di un proponente, che presenta un progetto con il relativo piano finanziario.

2. Tutte le proposte deliberate dal Consiglio di Facoltà vengono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3. Ciascuna proposta di attivazione di un Corso deve indicare: a) proponente, b) Facoltà, c) tipologia e denominazione del Corso, d) sede di svolgimento, e) durata del Corso e eventuali crediti riconosciuti, f) settore di riferimento e obiettivi del Corso, g) eventuale numero massimo degli ammissibili, nonché numero minimo di iscritti per attivare il Corso, h) titoli di studio richiesti e modalità di ammissione, i) contributo richiesto per l'iscrizione, l) modalità di svolgimento del Corso, articolazione delle attività formative e modalità di frequenza, m) modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale, se previste, n) corpo docente, o) Comitato Scientifico, se previsto, p) piano finanziario.

4. In caso di approvazione del Corso post graduate il proponente assume la funzione di Coordinatore del Corso stesso.

5. Per i Corsi post graduate che prevedono un numero massimo di ammissibili e/o il riconoscimento di crediti viene emanato un bando di selezione tramite Decreto Rettorale. Tale bando deve indicare il termine per la presentazione delle domande e le relative modalità di selezione.

6. La selezione dei candidati è effettuata dal Comitato Scientifico individuato in sede di istituzione del Corso tra soggetti di elevata qualificazione nell'ambito della materia trattata nel Corso.

ART.4 Commissioni post graduate

1. L'attività svolta dai Consigli di Facoltà, per quanto riguarda l'istituzione dei Corsi di cui al presente Regolamento, può essere svolta da apposite Commissioni Post Graduate istituite dalle Facoltà stesse.
2. I componenti della Commissione Post Graduate della Facoltà e il Coordinatore, sono nominati dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Preside.
3. La Commissione Post Graduate è presieduta dal Coordinatore che la convoca e stabilisce l'ordine del giorno.

ART.5 Contributi e finanziamento dei Corsi

1. I Corsi post graduate si autofinanziano con le quote di iscrizione, che devono, pertanto, assicurare il pareggio economico dell'attività formativa erogata. I Corsi potranno fruire inoltre di eventuali finanziamenti ricevuti dalle strutture partecipanti e da ulteriori Enti pubblici e privati.
2. Sui proventi di cui al precedente comma viene applicata una ritenuta pari al 20% a favore del bilancio dell'Università.
3. Eventuali deroghe alle procedure di cui sopra potranno essere autorizzate dal Consigliere Delegato previo nulla osta del Rettore.
4. Alla conclusione dei Corsi le eventuali somme residue, al netto delle spese vive comprensive delle indennità di missione, delle retribuzioni della componente esterna all'Università, dell'attività di docenza del personale dell'Ateneo e della ritenuta del 20% a favore del bilancio dell'Ateneo, potranno essere destinate su indicazione del Coordinatore del Corso, a copertura di costi di Corsi successivi, per attività di ricerca e per altre attività accademiche.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.6 Entrata in vigore

1. Il Regolamento dei Corsi post graduate entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del presente Decreto Rettorale.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.